

CONVENZIONE

TRA

- L' Università degli Studi di Siena, con sede in Siena - Via Banchi di Sotto, 55 - codice fiscale 80002070524, di seguito denominata semplicemente "Università", rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto di Pietra, nato a Trapani il 13.04.1967, debitamente autorizzato alla firma del presente atto,

E

- L'Azienda USL Toscana Centro con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, codice fiscale 06593810481 di seguito denominata "Soggetto ospitante", rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dr Paolo Morello Marchese, che delega alla firma della presente convenzione il Direttore Area Amministrazione del Personale Dott. Michele Clemente, come da formale atto di delega di cui alla Delibera n. 661 del 09.06.2022

- Premesso che: l'Ospedale Santa Maria Annunziata è un presidio Ospedaliero facente parte dell'Azienda USL Toscana Centro;
- **visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 pubblicato in G.U. n.49 del 28 febbraio 2012 e modificato con D.R. n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2015, e nel Bollettino Ufficiale di Ateneo - Supplemento al n. 114 - *In vigore dal 14 febbraio 2015*;
- **visto** il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Siena emanato con D.R.n.1332 del 26.09.2016;
- **visto** il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, come modificato dall'art. 1, comma 300 della Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006), che disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti
- **visto** il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell'Università, della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- **visto** il Decreto Ministeriale del 4 febbraio 2015 n. 68 recante il "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";
- **visto** il Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017 n. 402 recante la "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- **visto** il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria (Emanato con D.R. n. 320 del 22.03.2017, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 22.03.2017 e nel B.U. n. 128 del 31.05.2017, rettificato con D.R. n. 422 del 19.04.2017, pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 19.04.2017 e nel B.U. n. 128 del 31.05.2017) In vigore dal 23 marzo 2017;
- **premesse** che l'Università degli Studi di Siena intende attuare, nell'interesse della Scuola di Specializzazione in "Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica" una convenzione con l'AUSL Toscana Centro P.P. Santa Maria Annunziata SOC Chirurgia Plastica, al fine di potersi avvalere di parte delle attrezzature e dei servizi logistici presenti in detta struttura, per lo svolgimento di attività professionalizzanti rientranti negli standard della formazione specialistica della citata Scuola;
- **vista** la lettera di intenti sottoscritta in data 15.06.2022. dal Prof. Luca Grimaldi in qualità di Direttore pro-tempore della Scuola di Specializzazione in "Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica" attivata presso l'Università degli Studi di Siena;
- **considerato** che la convenzione di cui al punto precedente dovrà trovare applicazione a partire dagli

specializzandi immatricolati nell'a.a. 2022/2023

E' PREMESSO INOLTRE CHE:

- è interesse della Scuola di Specializzazione in “Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica” dell'Università degli Studi di Siena (di seguito denominata Scuola) ottenere che i medici in formazione ad essa iscritti possano, da un lato, completare la loro esperienza professionale nei vari settori della Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica e, dall'altro, avvalersi della SOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del P.O. Santa Maria Annunziata (FI), dell'AUSL Toscana Centro, quale struttura collegata e della casistica clinica della suddetta Struttura per l'approfondimento sul piano scientifico delle relative problematiche al fine anche delle elaborazioni di tesi di specializzazione;
- l'Azienda ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in “Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica” e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale della SOC Chirurgia Plastica del P.O. Santa Maria Annunziata (FI), quale struttura collegata.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Premesse)

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

ART. 2 (Finalità)

L'Azienda consente all'Università degli Studi di Siena l'utilizzo della SOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del P.O. Santa Maria Annunziata (FI), posta a disposizione per le attività formative della Scuola di Specializzazione in “Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica” quale struttura collegata.

ART. 3 (Impegni assunti dalla struttura)

L'Azienda, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione la SOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del P.O. Santa Maria Annunziata (FI), come meglio identificata dall'allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'Azienda, SOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del P.O. Santa Maria Annunziata (FI), quale struttura collegata, garantisce gli standard minimi generali e gli standard minimi specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, rapportati alla capacità strutturale tecnologica, organizzativa e assistenziale, fermo restando i requisiti previsti in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento della struttura collegata posta a disposizione e indicate nell'allegato A. Inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale della stessa, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 11, comma 2.

Si impegna, altresì, a garantire gli standard minimi generali e specifici previsti dal D.I. n. 402/2017, necessari per l'accreditamento da parte del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca, su proposta dell'Osservatorio Nazionale per la formazione medica specialistica.

L'Azienda si impegna, altresì a garantire, per la Scuola di Specializzazione in “Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica”, l'utilizzo esclusivo della struttura collegata di cui all'allegato “A” la quale non potrà essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi, salvo cambiamenti normativi.

ART. 4

(Impegni assunti dall'Università)

L'Università si impegna ad utilizzare la struttura collegata di cui all'allegato "A" unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in "Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica", ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

ART. 5

(Attività formativa specialistica)

La struttura messa a disposizione dall'Azienda convenzionata sarà frequentata dai medici in formazione che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica, di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 368/1999.

Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste da ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea. Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato *curriculum* professionale e di documentata capacità didattico-formativa.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione sanitaria e con dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire sono concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con il Direttore della SOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del P.O. Santa Maria Annunziata (FI) dell'AUSL Toscana Centro, presso la quale lo stesso svolge la formazione sulla base del programma formativo personale di cui al comma 2. Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo di cui al comma 2.

Il Direttore responsabile della SOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del P.O. Santa Maria Annunziata (FI) convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati. Il libretto personale di formazione sarà altresì completato con il giudizio del docente-tutore preposto alle singole attività svolte dallo specializzando.

Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 368/99, per la durata della formazione che si svolge a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero – professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno.

ART. 6

(Tutor)

Le attività professionalizzanti sono svolte dal medico in formazione specialistica sotto la supervisione dei tutor nel rapporto massimo di 3 a 1 tra discenti e tutor. I tutor possono essere universitari (interni) e non universitari (esterni). I ruoli di docente e di tutor possono essere sovrapponibili. Lo svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale dipendente dell'Azienda e contrattualizzate col Servizio Sanitario Nazionale, previo assenso della rispettiva struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

I tutor sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dai medici in formazione specialistica all'interno della struttura di riferimento.

ART. 7

(Oneri delle parti contraenti)

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda convenzionata.

Ai sensi del comma 3 dell'art 41 del D.Lgs n. 368/1999, la copertura assicurativa dello specializzando relativa a responsabilità per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs n. 368/1999 e ss.mm.ii., è a carico dell'Azienda sanitaria presso cui avviene la formazione.

ART. 8

(Prevenzione e Sicurezza)

L'Università degli Studi di Siena sede della Scuola ha l'obbligo di:

- formare il medico in formazione specialistica, prima dell'inizio dell'attività formativa, sulla legislazione antinfortunistica, nonché sulla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.lgs.81/08 smi e accordo Stato Regioni del 2011;

- di far espletare la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente prevista dal D.Lgs. 81/2008. Il medico specializzando per poter essere ammesso all'espletamento dell'attività formativa deve essere provvisto del "Giudizio di Idoneità" finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Sarà cura dell'Azienda fornire ai medici specializzandi le informazioni necessarie a conoscere i rischi professionali a cui è esposto anche in relazione alla attività e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate da parte dell'Azienda, nonché a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuali con l'eventuale addestramento per i DPI salvavita.

Il medico specializzando è tenuto ad adottare, comportamenti che tutelino la salute e la sicurezza personale, dei Dipendenti dell'Azienda USL Toscana Centro e dell'ambiente, secondo le istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa o dal Tutor o altra figura preposta.

ART. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il D.Lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018, il Reg. Ue 679/16 ed i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno della struttura aziendale e universitaria, sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. E' diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e/o la cancellazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

3. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'Azienda e l'Università, ciascuno per quanto riguarda i propri dati; Responsabile del Trattamento dati per l'Azienda è l'Avv. Michele Morriello, per l'Università è il **Prof. _____**.

4. Gli specializzandi che accederanno alla Struttura messa a disposizione dall'Azienda, sono obbligatoriamente tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro rispettiva attività formativa professionalizzante.

ART. 10

(Anticorruzione)

- Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti.

- Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

- Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale”.

ART. 11

(Durata)

la presente convenzione di cui trattasi dovrà trovare applicazione a partire dagli specializzandi immatricolati nell'a.a. 2021/2022 ed ha durata 5 anni, pari a quella della Scuola

ART. 12

(Recesso)

Le parti hanno la facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto, con preavviso di almeno 6 mesi da inoltrare mediante formale PEC. L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora la struttura posta a disposizione non dovesse essere più rispondente, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della Scuola.

ART. 13

(Controversie)

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di **Firenze**.

ART. 14

(Imposte)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

- Azienda USL Toscana Centro: formazione.uslcentro@postacert.toscana.it

- Università degli Studi di Siena: rettore@pec.unisipec.it

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Siena ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Siena, n. ____ del _____

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze. _____

Per l'Università degli Studi di Siena

Il Rettore

(Prof. Roberto di Pietra)

f.to digitalmente

Per L'Azienda USL Toscana Centro

Per delega del Direttore Generale dell'Azienda

USL Toscana Centro

Il Direttore dell'Area Amministrazione del

Personale

(Dott. Michele Clemente)

f.to digitalmente

ALLEGATO LETTERA “A”

Scuola di Specializzazione in “Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica” - Università di Siena

Struttura collegata convenzionata con AUSL Toscana Centro

SOC Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del P.O. Santa Maria Annunziata (FI)